

Biblioteca di Fisica

Regolamento

Capo I - Generalità

Art. 1 - Denominazione e finalità

La Biblioteca di Fisica e Astronomia (d'ora in poi: Biblioteca) fa parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e afferisce al Polo Bibliotecario di Scienze:

ha il compito di conservare, incrementare e mettere a disposizione il patrimonio bibliografico e documentario del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei", sia a supporto della ricerca che della didattica (in particolare mettendo a disposizione i materiali dei corsi di insegnamento), nonché di trattare e diffondere, con le tecniche più aggiornate, l'informazione bibliografica.

La Biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di cui condivide le finalità generali e afferisce in particolare al polo bibliotecario denominato "Polo bibliotecario di Scienze, Farmacologia e Scienze Farmaceutiche".

Art. 2 – Sede

La Biblioteca ha due sedi:

- Biblioteca di Fisica e Astronomia "B. B. Rossi" via Marzolo, 8
- Biblioteca di Fisica e Astronomia vicolo dell'Osservatorio, 3

Art. 3 - Patrimonio bibliografico

Il patrimonio gestito dalla Biblioteca è costituito dal materiale bibliografico e documentario, su qualsiasi supporto, registrato nell'inventario della Biblioteca. Non è ammessa l'acquisizione o gestione di materiale bibliografico e documentario senza:

- a) registrazione inventariale;
- b) catalogazione secondo i sistemi in uso nell'Ateneo;
- c) accessibilità all'utenza.

Art. 4 –Risorse finanziarie

La Biblioteca funziona con le risorse ad essa destinate da:

- a. il Dipartimento;
- b. il Centro di Ateneo per le Biblioteche ed altri organi dell'Amministrazione centrale;

Art. 5 – Commissione di Biblioteca

1. Presso la Biblioteca è costituita la Commissione di Biblioteca in conformità con quanto previsto dall'Art.16, comma 1 del Regolamento del Sistema bibliotecario. Come fissato dal medesimo Art.16, comma 1, la Commissione di Biblioteca è presieduta da un docente Coordinatore scientifico. I compiti della Commissione di Biblioteca e del Coordinatore scientifico sono definiti all'Art 16, commi 2-3 del Regolamento del Sistema bibliotecario.

2. La Commissione della Biblioteca è così composta:

- a. 9 componenti in rappresentanza delle varie aree culturali e disciplinari del dipartimento;
- b. il Responsabile dei servizi della Biblioteca;
- c. il Coordinatore di Polo;
- d. una rappresentanza degli studenti e una rappresentanza dei Dottorandi;
- e. la Commissione di Biblioteca elegge tra i docenti membri della Commissione, a maggioranza assoluta dei presenti, il Coordinatore Scientifico della Biblioteca; il Coordinatore scientifico dura in carica tre anni accademici.

Capo II - Servizi

Art. 6 – Servizi

La Biblioteca fornisce i seguenti servizi di base: a) lettura del materiale librario e documentale posseduto, su qualunque supporto; b) riproduzione del materiale librario e documentale, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore; c) prestito del materiale consentito; d) prestito interbibliotecario; e) document delivery; f) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale; g) accesso alla Biblioteca Digitale del Sistema (Art. 2, comma 7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario) h) la Biblioteca, in collaborazione con le altre biblioteche del Polo e con il CAB, può organizzare attività laboratoriali e di approfondimento sulle diverse tipologie di servizi erogati; i) altri servizi eventualmente individuati sulla base delle necessità degli utenti; l) la Commissione di Biblioteca ha la facoltà di stabilire che alcuni servizi siano a pagamento e di definirne le tariffe;

Art. 7 - Accesso ai servizi e orario di apertura

1. L'accesso alla Biblioteca, la ricerca nei cataloghi, la lettura e la riproduzione del materiale bibliografico sono servizi aperti a tutti previa identificazione e compatibilmente con gli spazi e l'organizzazione della Biblioteca.

2. Di norma la Biblioteca e i suoi servizi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio con orario continuato. L'orario è reso noto al pubblico. Le variazioni contingenti di orario sono comunicate con il maggior anticipo possibile.

3. Gli utenti che possono fruire dei servizi del Sistema si distinguono in: a) utenti

istituzionali e b) utenti esterni sulla base di quanto definito dall'Art. 7 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

4. I posti di lettura sono riservati prioritariamente agli utenti istituzionali.

Capo III - Impegni

Art. 8 – Impegni della Biblioteca nella modalità di erogazione e fruizione dei servizi

Le modalità di erogazione e fruizione dei servizi della Biblioteca sono stabilite in modo da garantire agli utenti la massima uniformità di servizio presso tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario. Tali modalità sono comunicate con apposite tabelle rese pubbliche agli utenti.

Art. 9 – Impegni degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti ad usufruire dei servizi nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d'autore, sul copyright e, per quanto riguarda l'accesso alla documentazione della Biblioteca Digitale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti sottoscritti dall'Ateneo con i detentori dei diritti.

2. Gli utenti sono responsabili del buon uso delle attrezzature e della buona conservazione dei volumi presi in consultazione o in prestito e sono tenuti a restituirli puntualmente.

3. Libri smarriti o comunque danneggiati (anche con sottolineature) dovranno essere sostituiti a spese dell'utente o risarciti.

4. La Biblioteca chiederà il rimborso delle spese che avrà dovuto sostenere per solleciti e per comunicazioni agli utenti responsabili di violazioni del regolamento. Gli utenti che non ottempereranno con tempestività al sollecito di restituzione dei prestiti scaduti verranno esclusi da ulteriori prestiti per periodi commisurati.

5. Nei casi più gravi di danneggiamento del patrimonio bibliografico o di uso improprio degli strumenti informatici o degli spazi o delle attrezzature della biblioteca, la Commissione di Biblioteca può anche decidere l'esclusione permanente dal servizio e chiedere il rimborso dei danni subiti dall'Ateneo.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. La facoltà di approvare ed eventualmente modificare il presente Regolamento spetta alla Commissione di Polo e al CTS.

2. Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte dei competenti organi del Sistema, così come le eventuali modifiche ad esso apportate. Nelle more dell'approvazione restano in vigore i Regolamenti correnti.